

Codice di Procedura Civile  
Libro primo  
Titolo VI  
Capo II

Dei termini <sup>(1)</sup>

**152.** Termini legali e termini giudiziari.

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori.

-----

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali durante i periodi feriali, vedi la [L. 7 ottobre 1969, n. 742](#) e il [D.M. 17 luglio 1973](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 1973, n. 185).

**153.** Improrogabilità dei termini perentori.

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'[articolo 294](#), secondo e terzo comma <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dal comma 19 dell'[art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69](#), con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'[art. 58](#) della stessa legge.

**154.** Prorogabilità del termine ordinatorio.

Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza [[c.p.c. 203](#)]. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

**155.** Computo dei termini.

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune [[c.c. 1187, 2963](#)].

I giorni festivi si computano nel termine <sup>(1)</sup>.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo <sup>(2)</sup>.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato <sup>(3)</sup>.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa <sup>(3)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda la materia delle ricorrenze festive e dei giorni festivi, vedi: la [L. 27 maggio 1949, n. 260](#), la [L. 5 marzo 1977, n. 54](#), il [D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792](#).

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, gli articoli 51 e 96, L. camb. ([R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669](#)).

<sup>(3)</sup> Comma aggiunto dal comma 1 dell'[art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263](#) con i limiti di applicabilità previsti dal comma 4 dello stesso articolo 2 - modificato dall'[art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#), convertito con modificazioni, con [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#) - e dal comma 3 dell'[art. 58, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).